Fideiussione per l'anticipazione della prima quota dei contributi previsti dal Fondo Nuove Competenze

PREMESSA

Il Contraente _____,
C.F. _____ P.I. _____,
con sede legale in _____, (indicare esatta denominazione ed estremi identificativi del soggetto richiedente/datore di lavoro; sede legale, codice fiscale e partita IVA), ha presentato una richiesta di contributo a valere sull'Avviso Fondo Nuove Competenze, approvato con Decreto Direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024 per il finanziamento del progetto formativo presentato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione delle procedure di verifica e valutazione, acquisito il parere della Regione interessata in merito al progetto formativo, ha approvato l'istanza _____il _____ed ha concesso un contributo per l'esecuzione del progetto presentato ed ammesso a finanziamento, nella misura di Euro _____, quale importo massimo erogabile ed Euro _____ quale importo massimo effettivamente finanziabile per il calcolo della fideiussione.

L'Avviso Fondo Nuove Competenze III° Edizione ha previsto che a seguito dell'approvazione dell'istanza di contributo i destinatari possano richiedere, a titolo di anticipazione, l'erogazione del 40% (quaranta per cento) del contributo effettivamente finanziabile per il calcolo della fideiussione, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata definita al successivo articolo 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.

Il Contraente, a seguito dell'effettiva ammissione a contributo, ha dichiarato la propria volontà di ricevere l'anticipazione nella misura di Euro _____, previa presentazione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipo stesso

La Banca _____/Società di assicurazione _____/Società finanziaria _____ ha preso visione dell'Avviso Fondo Nuove Competenze III Edizione che prevede la possibilità di accedere all'anticipazione dei contributi previa presentazione di apposita polizza fideiussoria; dell'istanza di partecipazione presentata dal beneficiario contraente e del relativo progetto formativo; ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nei richiamati provvedimenti amministrativi.

La Banca _____/Società di assicurazione _____/Società finanziaria _____ ha sempre onorato i propri impegni con le Pubbliche Amministrazioni

Tutto ciò premesso:

La sottoscritta _____ (in seguito indicata per brevità "Fideiussore") con sede legale in _____, Via_____, capitale sociale Euro_____/___, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____ iscritta all'albo/elenco _____, in persona del Sig./Sig.ra _____ nato a _____, il _____(carta d'identità n. _____rilasciata in data _____) nella sua qualità di _____, domiciliata presso _____; casella di PEC _____;

DICHIARA

di prestare fidejussione a favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cod. fisc. 80237250586, con sede in Via Veneto 56, CAP 00156 Roma, casella PEC fondonuovecompetenze@pec.lavoro.gov.it, a garanzia della puntuale ed esatta restituzione dell'anticipazione di Euro _____ (Euro _____), pari al 40% del contributo effettivamente finanziabile,

"Contraente" (Denominazione del Contraente Beneficiario del finanziamento) _____,

C.F_____ P.I. _____,

con sede legale in _____, beneficiario del finanziamento pubblico concesso il _____, per la realizzazione del progetto presentato tramite la piattaforma informatica.

Casella PEC_____

a mezzo del sottoscritto Sig.ra/Sig. _____

nato a_____il_____CF_____

In qualità di_____

Condizioni Generali

Art.1 – Oggetto della garanzia

Il Fideiussore garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la restituzione della somma complessiva di Euro _____, (_____//00) erogata a titolo di anticipazione al Contraente e a qualsiasi titolo richiesta al Contraente.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell'ordinativo di pagamento, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che si estinguerà con l'esatto adempimento della prestazione oggetto del finanziamento e prende atto del fatto che il contributo non potrà in alcun modo essere oggetto di cessione a terzi da parte del beneficiario.

Art. 2 – Durata della garanzia

La presente garanzia fidejussoria ha validità almeno fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di stipula della polizza e comunque fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione, se precedente. Alla scadenza di tale periodo, la garanzia, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per un semestre e allo stesso modo si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per un secondo ulteriore semestre, qualora il Ministero non abbia medio tempore provveduto al rilascio di apposita dichiarazione liberatoria in forma scritta.

Il Ministero, in ogni caso, qualora risulti necessario in ragione dell'iter di attuazione e controllo relativo allo specifico progetto, prima della scadenza del secondo semestre di proroga provvederà a richiedere al destinatario, via PEC, nuova proroga della garanzia medesima (eventualmente anche per importo ridotto, laddove del caso) per un ulteriore periodo comunque non superiore a dodici mesi.

Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art. 3 – Escussione della polizza

Ove ricorra la circostanza di dover provvedere a totale o parziale incameramento delle somme garantite dalla fideiussione in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dietro semplice richiesta scritta e senza necessità di alcuna prova e motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'ente, tutte le somme che il Ministero stesso richiederà, a qualsiasi titolo dovute dal Contraente a causa ed in ragione della procedura di finanziamento in oggetto, fino alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 1, entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, il Fideiussore corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Il Fideiussore non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

Tale richiesta dovrà pervenire al Fideiussore entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 5.

Il Fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ.

Il Fideiussore si impegna a non cedere a terzi la presente garanzia senza espressa accettazione del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, restando comunque stabilito che, in assenza di tale accettazione, la cessione della presente non è opponibile al Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali.

Art. 4 – Surrogazione - Rivalsa

Il Fideiussore, nei limiti delle somme corrisposte all'Ente garantito, è surrogato a quest'ultimo in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Fideiussore ha altresì il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

Art. 5 – Forma delle comunicazioni ed elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni e notifiche al Fideiussore, dipendenti dalla presente garanzia devono avvenire con PEC inviate agli indirizzi indicati nella scheda riportata in premessa. Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia effettuata tramite invio all'indirizzo PEC del Garante riportato in premessa, con valenza di elezione di domicilio, con impegno delle Parti a monitorare le PEC e/o comunicare prontamente qualsiasi eventuale variazione.

Art. 6 - Requisiti soggettivi

Il Fideiussore dichiara, secondo il caso, di:

(a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 o dall'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1. se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;

2. se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);

3. se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.

(b) di non essere stata temporaneamente inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Nel caso in cui il Fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il Contraente dovrà rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero.

Nel caso in cui il fideiussore sia un soggetto estero, esso dichiara di essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.p.r. 445/2000).

Art. 7 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 8 –Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed esecutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Luogo _____data _____

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

_____ _____

Il soggetto che impegna la volontà dell'Ente garante deve specificare espressamente la sua qualità e sottoscrivere l'atto con firma elettronica digitale. L'autenticità di tale sottoscrizione e la sussistenza dei relativi poteri di firma saranno in ogni caso confermati a mezzo di attestazione notarile apposta in calce all'atto medesimo, anch'essa sottoscritta in forma digitale.
L'Amministrazione potrà procedere in ogni caso e in qualsiasi momento a verificare in autonomia la validità della garanzia prestata presso l'Istituto garante, l'IVASS o altri soggetti.